



***Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DELL’I.P.A.B. “DOMENICO BERTONE”  
CORSO VITTORIO EMANUELE III n. 32 - BAGNOLO PIEMONTE (CN)**

Bando tipo n. 1/2023

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023

**Responsabile Unico del Progetto:** *dott.ssa Francesca Liporace*

**Responsabile della fase di gara:** *arch. Daniela Ghigo*

Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere.....	1
DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	8
3.2. CLAUSOLA SOCIALE.....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	10
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	11
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	11
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	11
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	12
7. AVVALIMENTO.....	12
8. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	13
11. SOPRALLUOGO.....	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	18
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	19
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	20
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	20
16. OFFERTA TECNICA.....	21
17. OFFERTA ECONOMICA.....	21
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	21
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	24
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	24
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	24
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	24
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	25
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	25

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	26
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	27
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI**  
**GESTIONE DELL’I.P.A.B. “DOMENICO BERTONE”**  
**CORSO VITTORIO EMANUELE III n. 32 - BAGNOLO PIEMONTE (CN)**

**PREMESSE**

La presente procedura di gara viene espletata dalla Centrale Unica di Committenza (di seguito “C.U.C.”) Fossano-Cervere per conto dell’I.P.A.B. “D. Bertone” di Bagnolo Piemonte, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) e del protocollo di intesa sottoscritto dalle parti in data 25/07/2025.

Con delibera a contrarre n. 19 del 29/07/2025 è stato disposto di affidare in concessione il Servizio di gestione della residenza RA-RSA dell’I.P.A.B. “D. Bertone” di Bagnolo Piemonte, per la durata di anni 30 (trenta) consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto. La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 2.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 14 comma 1 lett. a), 71 e 187 del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Bagnolo Piemonte (CN) (Codice ISTAT: 004009) CIG: **B84524E78B**

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Francesca Liporace, Ufficio Amministrazione, tel. 0175.391991, mail: [direzione@ipabdbertone.it](mailto:direzione@ipabdbertone.it)

Responsabile del procedimento per le fasi di competenza della CUC è l’arch. Daniela Ghigo.

Il bando di gara viene pubblicato, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 36/2023:

- sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale “SINTEL” ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20/06/2023;
- sul sito internet istituzionale della CUC Fossano-Cervere, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura - Stazione Unica Appaltante” tramite pubblicazione del link alla BDNCP ;
- sul sito internet istituzionale dell’IPAB “D. Bertone” di Bagnolo Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente , Bandi di concorso : <https://ipabdbertone.it/sezione-trasparenza/bandi-di-concorso>

Stazione appaltante	I.P.A.B. "D. Bertone" di Bagnolo Piemonte
Indirizzo stazione appaltante	Corso Vittorio Emanuele III n. 32 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN)
Posta elettronica certificata	fossano@cert.ruparpiemonte.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta (art. 71 del D.lgs. 36/2023)
Codice CPV principale	Vedasi tabelle di riferimento
Codice CIG	<b>B84524E78B</b>
Codice CUP	<b>C51H24000090007</b>
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	<b>Ore 12,00 del 20 ottobre 2025 (30gg da pubblicazione- art. 84)</b>
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12,00 del 03 ottobre 2025
Determinazione a contrarre	Deliberazione Commissario Dott. Seri Francesco Giovanni n. 19 del 29/07/2025
Determinazione approvazione disciplinare di gara	Determinazione Responsabile Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere n. 366 del 15/09/2025
Criterio di aggiudicazione	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Importo a base di gara	Vedasi dettagli successive tabelle
Responsabile Unico del Progetto (D.Lgs. 36/2023 art. 42, c. 4)	Dott.ssa Francesca Liporace, Ufficio Amministrazione, tel. 0175.391991, mail: direzione@ipabdbertone.it
Direttore dell'esecuzione	Dott. Francesco Tolio
Luogo di esecuzione del contratto	Bagnolo Piemonte, corso Vittorio Emanuele III n. 32
Durata della concessione	30 (trenta) anni dalla data di sottoscrizione del contratto
Termine del procedimento	9 (nove) mesi dalla pubblicazione del <i>bando</i> , <i>salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice</i>

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:.

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della

Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Relazione tecnica di gara e schema di contratto (**Allegato 1**) e relativi allegati
  - A1.1 Titolo autorizzativo: autorizzazione det. n. 1915 del 16.12.2016, accreditamento det. n. 1146 del 7.07.2017;
  - A1.2 Certificato di Prevenzione Incendi Pratica n. 17489 del 3.10.2024;
  - A1.3 documento "Proposte operative per la ristorazione assistenziale" della Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità Direzione Sanità Pubblica, del febbraio 2007 e s.m.i
  - A1.4 Menù attualmente in vigore
  - A1.5 Elenco personale non nominativo
  - A1.6 Precedente accordo sindacale per ex dipendenti IPAB
  - A1.7 Planimetrie della struttura
- b) Capitolato speciale d'appalto (**Allegato 2**);
- c) Progetto di fattibilità (**Allegato 3**);
- d) Bando di gara (**Allegato 4**);
- e) Disciplinare di gara (**Allegato 5**) e relativi allegati:
  - a. Modello 01- domanda di partecipazione;
  - b. Modello 02 - attestazione, rilasciata dall'Ente concedente, di avvenuto sopralluogo;
  - c. idonea referenza bancaria da primario istituto di credito attestante la regolare solvibilità e l'affidabilità economico-finanziaria del concorrente, quale dimostrazione della capacità economica e finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023;
  - d. dichiarazione di impegno-fideiussione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto;
  - e. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
  - f. documento di gara unico europeo DGUE;
  - g. garanzia provvisoria;
  - h. documentazione in caso di avvalimento;
  - i. documentazione per i soggetti associati;
  - j. Modello 03 - privacy
  - k. Modello 04 - patto di integrità I.P.A.B. "D. Bertone
  - l. Modello 05- standards minimi
  - m. modello offerta

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di concorso", al seguente link: <https://ipabdbertone.it/sezione-trasparenza/bandi-di-concorso>.

e sul sito internet istituzionale della CUC Fossano-Cervere, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", al seguente link: [https://fossano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p\\_p\\_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-2&p\\_p\\_col\\_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet\\_current-page-parent=11690&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet\\_current-page=11694](https://fossano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=11690&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=11694)

### 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **12:00 del 10/10/2025**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

**Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria.**

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

La CUC risponderà, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la Piattaforma SINTEL, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili in forma anonima, sulla stessa piattaforma SINTEL.

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

**I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica Sintel, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto il servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico- operativa delle prestazioni richieste.

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione della residenza I.P.A.B. "D. Bertone" per la durata di anni 30 (trenta) e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza socio-sanitaria alla persona, l'assistenza tutelare, l'assistenza infermieristica, l'assistenza rieducativa e riabilitativa psico-fisica, l'attività di animazione, i servizi alberghieri, il servizio di ristorazione, il servizio di sanificazione, la disinfezione e disinfestazione, il servizio lavanderia e guardaroba e le manutenzioni di natura ordinaria e straordinaria.

L'I.P.A.B. "Domenico Bertone" è attualmente autorizzata al funzionamento per complessivi 98 (novantotto) posti letto. La struttura è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento, in relazione allo scopo della erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti in regime di residenzialità con novantotto (98) posti letto così suddivisi:

- n. 24 posti letto R.S.A. e n. 2 posti di sollievo R.A.A. (Nucleo Arcobaleno da ristrutturare ed attrezzare)\*\*
- n. 20 posti letto R.S.A. Nucleo Quadrifoglio
- n. 10 posti letto R.A. Nucleo Tulipano
- n. 6 posti R.A.A. Nucleo Orchidea
- n. 18 posti letto R.S.A. Fiordaliso
- n. 18 posti letto R.S.A. Gelsomino

\*\* Posto che nell'atto di compravendita di beni immobili 31.12.2024, rep. n. 3235, il Comune di Bagnolo Piemonte (CN), in qualità di acquirente, si è impegnato a costituire una concessione d'uso a titolo gratuito dei locali posti al secondo/terzo piano dello stabile in cui è ubicato il reparto Arcobaleno, di cui l'I.P.A.B. "Domenico Bertone" è titolare della licenza autorizzativa, il Concessionario potrà utilizzare la suddetta porzione di immobile per tutta la durata del contratto, accollandosi le spese di riqualificazione del reparto (tuttora ancora autorizzato) e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni di fabbricato di proprietà comunali come di seguito definite.

A livello edilizio, la struttura esistente è suddivisa in due edifici.

L'Edificio A ospita, al piano terra, i locali lavanderia-stireria, la camera mortuaria e alcuni locali tecnici di proprietà dell'I.P.A.B. "Domenico Bertone" oggetto di concessione; al secondo piano, il reparto R.S.A. Arcobaleno, di proprietà del Comune di Bagnolo Piemonte, di cui l'aggiudicatario potrà chiedere l'utilizzo nel caso in cui si obblighi a ristrutturarlo e attrezzarlo per l'erogazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali rivolti ad anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti in regime di residenzialità.

L'Edificio B è suddiviso a sua volta in una parte disposta su tre piani più un piano interrato che corrisponde al vecchio fabbricato dove sono ubicati il nucleo R.A.A. Orchidea e la cappella (piano terreno), il nucleo R.S.A. Quadrifoglio (primo piano) ed il nucleo R.A. Tulipano (secondo piano), la cucina ed annessi locali deposito piano seminterrato; un'altra parte, disposta su due piani, vi si trovano i reparti R.S.A. Gelsomino (piano terra) e R.S.A. Fiordaliso (primo piano); al piano seminterrato si trovano la palestra, un salone ricreativo, sala formazione e alcuni locali tecnici. Tutti gli ambienti sopramenzionati, facenti parte dell'Edificio B, sono oggetto di concessione.

Adiacenti all'edificio B vi sono una piccola palazzina uffici composta da uffici amministrativi, la sala riunioni del Collegio Commissariale/locale coordinamento emergenze e la sala formazione. Oggetto della concessione sono un ufficio amministrativo sito al piano terreno, due uffici al primo piano, a cui si aggiunge un servizio igienico.

Per i dettagli, relativi anche alla consegna e riconsegna delle strutture, si rimanda al capitolato speciale d'appalto ed alla Relazione tecnica di gara (Allegati 1 e 2).

Il valore complessivo presunto della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179, comma 1 del d.lgs. 36/2023 è pari ad

- € 2.950.000,00 per la gestione del servizio, IVA esclusa.
- € 370.000,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria per la riapertura del Reparto Arcobaleno;
- € 1.200.000,00 Importo stimato per attività di manutenzione straordinaria sull'intera durata della concessione.

Per un importo complessivo pari a € 4.520.000,00.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono individuate come segue:

> prestazione principale: CPV 85144000-0 Servizi di case di cura

> prestazione secondarie: CPV 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione e CPV 50700000-2 "Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici"

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per il presente affidamento non risulta necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

### **3.1. DURATA**

La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione della presente concessione anche nelle more della formale stipula del contratto.

Al termine del periodo di concessione, è comunque prevista la proroga tecnica per un periodo di mesi sei, nel solo caso in cui l'Ente concedente non abbia ancora concluso il procedimento per l'individuazione di un nuovo concessionario..

### **3.2. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico tutto il personale già operante alle dipendenze dell'I.P.A.B. "Domenico Bertone" e dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 57 del d.lgs. n. 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché il mantenimento delle condizioni economiche in essere e dei diritti acquisiti dagli ex dipendenti I.P.A.B. "Domenico Bertone".

Si impegna altresì al puntuale adempimento, nei confronti di tutti i dipendenti così assunti, di tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa previsti dai CCNL applicati (contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali e contratto collettivo nazionale di lavoro ccnl cooperative sociali)

. Ai fini di cui sopra il Concessionario si impegna a consegnare a ciascuno dei dipendenti selezionati e necessari alla gestione di cui sopra formale proposta di assunzione entro il termine di 3 (tre) giorni dalla stipulazione del presente contratto, con efficacia alla Data di Efficacia.

Il Concessionario si impegna, nelle ulteriori future assunzioni, a preferire, a parità di condizioni richieste, esperienza e professionalità, lavoratori residenti nel Comune di Bagnolo Piemonte e/o territori limitrofi.

A tal fine, se richiesti, vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato.

### **3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Il contratto di concessione può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 36/2023. In materia di revisione del contratto di concessione si applica l'art. 192 del codice e quanto indicato all'art. 23 del Capitolato.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*] in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Costituiscono requisiti di idoneità:

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative; per singoli professionisti, iscrizione ad Albo Professionale o altro elenco o registro; per gli enti senza scopo di lucro ed ETS, si richiede lo svolgimento di attività sociali di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 sulla base della previsione statutaria: tutti per attività compatibile con i servizi oggetto della concessione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

In caso di **cooperative o consorzi di cooperative**, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

In caso di associazioni giuridicamente o non giuridicamente riconosciute, il possesso del codice fiscale e/o partita IVA.

Detti requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla (e/o coinvolti a qualsiasi titolo nella) procedura, ivi compresi i soggetti ausiliari, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari approvati non inferiore a € 3.600.000,00 (tremilioneisecentomila/00), IVA esclusa, per servizi analoghi a quelli oggetto di concessione; b) idonea referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, attestante la piena solvibilità del concorrente.

Si precisa che per "servizi analoghi" si intendono i servizi assistenziali residenziali semi residenziali prestati nell'ambito di strutture residenziali per anziani, pubbliche o private

### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- Svolgimento nell'ultimo quinquennio (2020-2021- 2022-2023-2024) di almeno 5 (cinque) servizi di gestione di una struttura RSA-RA, pubblica o privata, per un importo non inferiore a € 800.000,00 (ottocentomila/00) cadauno,

dimostrabili mediante esibizione di contratto o altra idonea documentazione. Si precisa che i suddetti servizi possono riguardare strutture gestite in appalto o concessione. È valutabile il servizio/i e ultimato/i nel quinquennio sopra indicato oppure la parte di esso/i ultimata nello stesso periodo per il caso di servizio /i iniziato/i in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata nello stesso periodo nel caso di servizio/i in corso di esecuzione.

- Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, inerente all'espletamento dei servizi di gestione di strutture residenziali per anziani.

In esito alla procedura e comunque prima della stipulazione del contratto, l'Ente concedente verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, non è prevista alcuna percentuale minima in capo al singolo componente del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, al fine di dimostrare i requisiti di cui al punto 6.2 e 6.3, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso in cui l'operatore economico concorrente si avvalga, per entrambe le finalità, dello stesso operatore economico ausiliario, è necessario produrre due distinti contratti di avvalimento, uno qualificatorio (da inserire nella busta della documentazione amministrativa) ed uno premiale (da inserire nella busta dell'offerta tecnica).

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

E' vietato al Concessionario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni di servizio oggetto del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta il diritto per l'Ente concedente di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e con immediato incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei danni. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile. (art. 24 del Capitolato)

Previa preventiva autorizzazione scritta da parte dell'I.P.A.B. "Domenico Bertone", il Concessionario potrà tuttavia affidare a soggetto terzo il servizio mensa. Tale affidamento potrà essere effettuato unicamente a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare, dovrà essere rispettato il limite di durata temporale della concessione ed alla scadenza gli immobili dovranno essere riconsegnati all'Ente concedente liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura.

L'aggiudicatario dovrà inserire nell'atto di affidamento il vincolo all'utilizzo dell'immobile per la destinazione prevista dal presente atto, nonché l'imputazione di tutte le responsabilità ed obbligazioni discendenti dal contratto di concessione.

In ogni caso, il Concessionario sarà responsabile verso l'Ente concedente di ogni e qualsivoglia inadempimento ascrivibile e/o ascritto all'affidatario del servizio mensa.

In ragione della peculiare natura della presente concessione, ai fini della gestione della sicurezza delle prestazioni da erogarsi e in considerazione della natura dell'utenza, il concessionario deve eseguire direttamente il servizio di gestione assistenziale della RSA .la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli immobili. È ammesso il subappalto per i servizi accessori al servizio principale quali servizi di pulizia, lavanderia, mensa

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Progetto, Allegato 1.

Come specificato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, al fine, inoltre, di garantire le pari opportunità di genere, l'aggiudicatario si dovrà impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 20% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile o occupazione disabili o giovani. L'impegno sarà oggetto di verifica durante la fase esecutiva del contratto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari al 2% del valore del singolo lotto, con il valore indicato in tabella:

VALORE DELL'APPALTO	IMPORTO CAUZIONE
€ 4.520.000,00	€ 90.400,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante con l'indicazione dei giorni necessari, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del .... % [la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%] in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: ..... [la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Il Concessionario dovrà:

- costituire e/o stipulare una polizza per la **garanzia definitiva** pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023;
- stipulare la Polizza assicurativa Polizza RCT/RCO, con un capitale per ogni sinistro pari a RCT € 10.000.000,00 RCO € 5.000.000,00 a garanzia di ogni danno causato agli utenti, ai terzi ed alle cose nello svolgimento dell'attività di gestione della Casa di Riposo per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato presso le strutture, ai volontari ed a tutti coloro che possono accedere alle strutture, inclusi i danni per responsabilità professionale medica e infermieristica;
- stipulare una Polizza assicurativa All Risks, con una somma assicurata non inferiore al valore di ricostruzione/rimpiazzo dei beni oggetto della presente concessione, a favore dell'Ente concedente per ogni danno anche colposo arrecato (anche da personale operante a qualsiasi titolo nelle Residenze) alla struttura, alle pertinenze ed alle cose in essa contenute, anche a causa di incendio, scoppio, esplosione, terremoto, inondazione, atti vandalici, catastrofi e acqua condotta, comprensiva delle spese di demolizione e sgombero di valore non inferiore a € 5.000.000,00;
- stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa atta a garantire il valore totale della concessione e l'importo della stessa. Le suddette coperture assicurative, che devono recare l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente concedente, devono in ogni caso contemplare:
  - a) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del Concessionario;
  - b) l'estensione ai danni a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute;

- c) nella garanzia RCO devono essere comprese tutte le figure di prestatori di lavoro previste dalle vigenti normative in materia di lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del Concessionario. La garanzia deve comprendere anche l'estensione alle malattie professionali;
- d) le polizze assicurative (ad esclusione della fideiussione e della decennale postuma) di cui ai punti che precedono potranno anche avere validità annuale, ma dovranno essere rinnovate alle medesime condizioni ad ogni scadenza e così a ogni successiva scadenza per tutta la durata della Concessione sino al rilascio della struttura;
- e) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., che, in caso di cessazione per qualsiasi causa, dell'efficacia di ciascuna fideiussione e/o di ciascuna polizza assicurativa, la mancata consegna di nuove fideiussioni e/o di nuove polizze assicurative, di contenuto e valore identici a quelle preesistenti, nel termine essenziale di giorni 30 (trenta) prima del momento dalla perdita di efficacia, costituisce per l'Ente concedente giusta causa di risoluzione di diritto del contratto;
- f) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., che il mancato reintegro di ciascuna fideiussione, nel termine essenziale di giorni 30 (trenta) dal momento in cui una di esse fosse escussa, anche solo in parte, costituisce per l'Ente concedente giusta causa di risoluzione di diritto del contratto. Le fideiussioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., l'opponibilità a procedure concorsuali, nonché l'operatività della garanzia medesima entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i locali è obbligatorio ed il suo mancato espletamento determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, previo appuntamento, entro e non oltre il giorno 13 ottobre 2025. A tale fine, il concorrente dovrà inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata [ipabbertone@pec.it](mailto:ipabbertone@pec.it).

Il sopralluogo avverrà nel giorno concordato con il Responsabile dell'I.P.A.B. appositamente incaricato.

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dall'I.P.A.B., che verrà controfirmato e timbrato, a conferma dell'avvenuto sopralluogo (All. A4).

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (centosessantacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e calcolato sul valore stimato della concessione.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e l'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### 12.1 FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera Anac 582/2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera Anac 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA – approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti
- L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Accesso riservato all'Operatore economico

Per poter accedere al servizio occorre:

- essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
- richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore economico” dalla pagina di creazione profili.
- procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 20/10/2025**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

#### **12.1 Regole per la presentazione dell’offerta**

L’**“OFFERTA”** è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica;**

**C – Offerta economica.**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative redatte secondo il Modello allegato, sottoscritta con firma autografa, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che la propone, con in allegato fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- 2) attestazione, rilasciata dall'Ente concedente, di avvenuto sopralluogo;
- 3) idonea referenza bancaria da primario istituto di credito attestante la regolare solvibilità e l'affidabilità economico-finanziaria del concorrente, quale dimostrazione della capacità economica e finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) dichiarazione di impegno-fideiussione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) Documento di gara unico europeo DGUE;
- 7) garanzia provvisoria;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) Privacy (Modello 03);
- 11) Patto di Integrità (Modello 04);
- 12) Modello standard minimi (Modello 05).

##### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello 01.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità con l'I.P.A.B. "D. Bertone";
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

**La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.**

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

#### **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) DGUE dell'ausiliaria

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica con una descrizione distinta (**massimo 5 facciate formato A4, grafici e tabelle comprese, carattere Verdana dimensione 11, interlinea libera**) per ciascuno dei seguenti criteri e/o sub-criteri:

1 – PROPOSTE A GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL'INTERVENTO: di cui ai successivi punti da 1.1 a 1.13

2 – ASPETTI ATTINENTI AI SERVIZI ALBERGHIERI: di cui ai successivi punti da 2.1 a 2.9

3 - PROPOSTE MIGLIORATIVE di cui ai successivi punti da 3.1 a 3.6

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità fissate dalla Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) La percentuale di rialzo offerta (approssimata a due cifre decimali) da applicarsi sul canone annuale posto a base di gara;

b) il prospetto di Piano economico-finanziario (“PEF”); ai sensi dell’art. 185, comma 5 del Codice, il PEF sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la quale, prima di assegnare il punteggio all’offerta economica, verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico finanziario che dovrà dettagliare anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera (ai sensi degli artt. 91 comma 5 e 108 comma 9 del d.lgs. 36/2023).

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**

n°	Criteri di valutazione tecnica	punti max	sub criteri e parametri di valutazione	Punti D	Punti Q	
1	PROPOSTE A GARANZIA DELLA QUALITA’ DELL’INTERVENTO	34	1.1	Progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme vigenti	2	
			1.2	Iniziative di carattere sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ecc., con ricaduta sulla qualità di vita degli ospiti della R.S.A., sulle relazioni con i familiari, sulla coesione sociale del territorio e relative modalità attuative in armonia con le linee di indirizzo del Piano Cronicità della Regione Piemonte e che altresì contemplino significative attenzioni al personale operante nella struttura, prevedendo percorsi di fidelizzazione che comprendano anche l’attenzione alle esigenze di genere	3	
			1.3	Progettualità in ordine all’organizzazione del lavoro (turni, dotazione DPI, sostituzioni, ecc.) e protocolli specifici dedicati a: prevenzione malnutrizione, corretta alimentazione e somministrazione del vitto, mobilitazione, prevenzione e gestione delle malattie trasmissibili per contatto o per via aerea, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive.	3	
			1.4	Progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio: riabilitazione cognitiva rivolta a ospiti con decadimento cognitivo; pet therapy, ecc.	3	
			1.5	Misure adottate per ridurre il turn-over e la descrizione del sistema di passaggio di informazioni tra operatori sui diversi ospiti e sulle diverse attività	3	
			1.6	Piano di formazione non obbligatorio e ore annuali per figura professionale	2	

			<b>1.7</b>	Schema della giornata tipo per utente; piani di lavoro tipo per tutte le figure professionali previsti dalla DGR 45-2021	<b>2</b>	
			<b>1.8</b>	Figure aggiuntive rispetto alla DGR 45-2021	<b>3</b>	
			<b>1.9</b>	Curriculum Vitae Direttore di Comunità Socio Sanitaria, Direttore Sanitario, Coordinatore Infermieristico	<b>3</b>	
			<b>1.10</b>	Dotazione strumentale per la gestione e la tenuta della scheda utente (es. software gestionali e di rilevazione del lavoro)	<b>3</b>	
			<b>1.11</b>	Descrizione qualitativa e quantitativa delle attrezzature funzionali per l'erogazione del servizio; di tutta la struttura al fine dell'erogazione dei servizi	<b>3</b>	
			<b>1.12</b>	Certificazioni di qualità		<b>2</b>
			<b>1.13</b>	Integrazione con il territorio percorsi utenti e lavoratori	<b>2</b>	
<b>2</b>	<b>ASPETTI ATTINENTI AI SERVIZI ALBERGHIERI</b>	<b>23</b>	<b>2.1</b>	Gestione dei servizi Alberghieri, pulizie degli ambienti	<b>3</b>	
			<b>2.2</b>	Dotazione attrezzature per le pulizie e dei prodotti	<b>3</b>	
			<b>2.3</b>	Turni di lavoro per gli aspetti domestico alberghieri con piani di lavoro attuali e con ampliamento della struttura	<b>3</b>	
			<b>2.4</b>	Gestione Lavanderia/guardaroba	<b>3</b>	
			<b>2.5</b>	Gestione Alimentazione e Idratazione degli Ospiti con valutazione dei menu per gli Ospiti interni, valutazione della composizione della giornata alimentare	<b>3</b>	
			<b>2.6</b>	Capacità organizzativa di fornitura menu per festività	<b>2</b>	
			<b>2.7</b>	Capacità di gestione alimentazione per pazienti esterni proposta di trasporto, confezionamento, distribuzione, fornitura pasti per famiglie indigenti segnalate dai servizi	<b>2</b>	
			<b>2.8</b>	Capacità gestionale degli alimenti per prevenire sprechi	<b>2</b>	
			<b>2.9</b>	Gestione Servizio Lavanderia ecosostenibile	<b>2</b>	
<b>3</b>	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>13</b>	<b>3.1</b>	Migliorie strutturali (sull'immobile, le attrezzature, mobilio, ecc.)	<b>4</b>	
			<b>3.2</b>	Migliorie di sistema (su relazioni esterne, rete dei servizi sociali, ecc.)	<b>3</b>	
			<b>3.3</b>	Servizi aggiuntivi (rivolti alla generalità degli utenti)	<b>2</b>	
			<b>3.4</b>	Raccordo con il Comune per la ristrutturazione del reparto Arcobaleno	<b>2</b>	
			<b>3.5</b>	Raccordo con l'Ente per la riapertura del Teatro Silvio Pellico di cui il concessionario potrà farne uso non esclusivo ma prioritario	<b>2</b>	
		<b>70</b>			<b>68</b>	<b>2</b>

## 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà, applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Distinto	0,80
Molto buono	0,70
Buono	0,60
Discreto	0,50
Mediocre	0,40
Sufficiente	0,30
Scarso	0,20
Molto scarso	0,10

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

<b>C(a)</b>	=	indice di valutazione dell'offerta (a);
<b>n</b>	=	numero totale dei requisiti
<b>W<sub>i</sub></b>	=	peso o punteggio attribuito al requisito
<b>V(a)<sub>i</sub></b>	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile fra zero e uno;
<b>Σn</b>	=	sommatoria

### Riparametrazione

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati agli elementi qualitativi verranno attribuiti 70 punti. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente decrescente.

## 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare all'elemento prezzo "offerta economica" sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito al concorrente che avrà presentato il rialzo maggiore ed il coefficiente pari a "0" attribuito ai canoni offerti pari a quelli posti a base di gara, dove:

$$P_i = \text{Coeff. I} \times 30$$

in cui:

$P_i$  = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo

Coeff. I = coefficiente compreso tra 0 e 1 attribuito al concorrente *i*-esimo attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito al concorrente che avrà presentato il rialzo maggiore ed il coefficiente pari a "0" attribuito al rialzo offerto pari a 0, determinato secondo la seguente formula:  $\text{Coeff. I} = \text{Val. rialzo \% del concorrente (i)} / \text{Val. rialzo \% max offerto}$ .

Si precisa che ai fini della valutazione delle offerte le operazioni di calcolo ed i punteggi verranno espressi con un massimo di due cifre decimali, troncate senza arrotondamenti.

## 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

TOTALE massimo punti 100 secondo la somma  $(P_{ai} + P_i)$

in cui:

$P_{ai}$  = totale punti assegnati all'offerta tecnica qualitativa del concorrente *i*-esimo

$P_i$  = Punti assegnati al prezzo offerto del concorrente *i*-esimo

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo e dal punteggio complessivo attribuito alle condizioni economiche.

L'Ente concedente si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione avrà luogo il giorno individuato dalla Commissione giudicatrice e comunicato sulla Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il responsabile di fase, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gar

### **23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del miglior offerente, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

### **24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato di appalto, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **23. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

## **24. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

Le controversie insorte tra l'Ente concedente e l'aggiudicatario sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora, ex art. 29 c.p.c., che la competenza esclusiva è del Foro di Cuneo.

Sia in caso di tentativo di transazione o arbitrato, sia nelle more di un eventuale giudizio, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso contrario l'Ente concedente potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si informa che:

2. Titolari del trattamento sono l'I.P.A.B. "D. Bertone" di Bagnolo Piemonte coro Vittorio Emanuele III n. 32 tel. 0175 391991 e-mail: info@ipabdbertone.it- pec: ipabdbertone@pec.it e la CUC Fossano-Cervere via Roma, 91: tel. 0172.699611 e-mail: info@comune.fossano.cn.it - pec: fossano@cert.ruparpiemonte.it;

3. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: e-mail: [fabrizio.brignolo@libero.it](mailto:fabrizio.brignolo@libero.it) - pec: [brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu](mailto:brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu);

4. I dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) solamente al fine di erogare i servizi istituzionalmente richiesti e previsti; la base giuridica del trattamento è la necessità di assolvere all'interesse pubblico cui è istituzionalmente preposto, nonché di adempiere obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento;

5. I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da Responsabili esterni e dai loro dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per erogare il servizio nonché, ricorrendone i presupposti, per istruire le eventuali richieste di contributo a Enti terzi;

6. I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

7. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento;

**Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, [www.gdp.it](http://www.gdp.it) - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), e-mail: [garante@gdp.it](mailto:garante@gdp.it), fax: (+39) 06.69677.3785, centralino telefonico: (+39) 06.69677.1.**